

Cassazione Tributaria, sentenza del 5 ottobre 2012

La Sezione Tributaria Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza numero 17004, pubblicata il 5 ottobre scorso, ha riaffermato il principio di diritto secondo il quale il conto di cassa "in rosso" è elemento di per sé sufficiente a supportare l'accertamento IVA per ricavi in nero. Spetta al contribuente superare la presunzione del Fisco, fornendo la prova contraria.

L'accertamento. La vicenda giudiziaria trae origine da un accertamento esperito nei confronti di S.a.s., gerente una discoteca, a seguito di verifica della Guardia di Finanza.

Conto cassa costantemente in rosso. Dopo il primo grado di giudizio conclusosi con l'annullamento degli avvisi impugnati, la società ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della CTR del Piemonte, di riforma della decisione di prime cure. I giudici di appello hanno infatti deciso di confermare gli atti impositivi avendo ritenuto che la S.a.s. versasse in una e vera propria "anarchia contabile" caratterizzata da un conto cassa che nel triennio esaminato "era risultato negativo ben 284 volte, vale a dire, con grande probabilità, tutti i giorni lavorativi dell'azienda".

Il quesito di diritto. Per quanto di interesse in questa sede, con il ricorso di legittimità la contribuente ha sottoposto alla Corte il seguente quesito di diritto: se è vero che per procedere legittimamente alla rettifica o all'accertamento delle dichiarazioni annuali delle imposte IVA e sui redditi, la sola presenza di un conto cassa con saldi negativi, senza la sussistenza di ulteriori prove certe e dirette sia sufficiente a integrare il disposto delle disposizioni sancite dall'art. 54, commi secondo e terzo, D.P.R. 633/72 e nell'art. 39, comma uno, lett. d), D.P.R. 600/73.

La Corte. La Sezione Tributaria Civile, nel disattendere il riportato quesito di diritto, ha ritenuto di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, "in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.p.r. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo". La dottrina ragionieristica e, con essa, la giurisprudenza di legittimità "hanno chiarito che, siccome la chiusura 'in rosso' di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di attività (almeno equivalente al disavanzo)". Di talché, atteso il riparto degli oneri probatori regolato dal regime di presunzioni dell'art. 54, comma 2, D.P.R. 633 e dell'art. 39, comma 2, D.P.R. 600, l'Ufficio non è tenuto a fornire prova ulteriore per dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto cassa e gli ulteriori ricavi accertati. Com'è noto, in questi casi, l'onere della prova s'inverte, "dovendo la società contribuente offrire prove contrarie mercé la dimostrazione di ulteriori componenti positive del reddito, (per es. a titolo di prestiti e/o conferimenti, corrispondenti al suddetto saldo di cassa e di provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati), ovvero dimostrare errori di scritturazione e/o problemi di impostazione

POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA CASSA IN NEGATIVO

Scritto da Administrator

Lunedì 08 Ottobre 2012 08:47 -

contabile”.

Autore: Redazione Fiscal Focus